



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 56/CSAT del 9 giugno 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 6 giugno 2022,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Dott. De Vincentiis.

Ricorso della società NAPOLI CALCETTO in riferimento al C.U. n. 97/AG del 12.05.2022.

Gara – Feldi Eboli Arl / Napoli Calcetto del 8.05.2022 – Coppa Under 17 Calcio a 5 (finale).

La Csat letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, per quanto riguarda deve osservarsi che dal referto del DDG emerge in modo chiaro che il sig. De Simone Salvatore, pur tenendo un comportamento ingiurioso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara, non ha avuto alcun contatto fisico con il medesimo, confermato anche dai commissari di campo presenti sul terreno di gioco. Conseguentemente in applicazione dell'art.36, comma 2 lett. A C.G.S. appare congruo applicare la sanzione minima di un mese di inibizione, anche tenendo conto che nel referto del commissario di campo non è proprio menzionato il tentativo d'aggressione al direttore di gara da parte del sig. De Simone Salvatore. Per quanto riguarda, invece, le doglianze di cui al reclamo relativo al comportamento del sig. Ciotola Marco, deve osservarsi che lo stesso appare infondato. Ed invero, come emerge dal referto del direttore di gara il Ciotola Marco, dopo l'espulsione, non solo ha tenuto un comportamento ingiurioso e irrispettoso nei confronti dall'arbitro, tentando di aggredirlo, ma ha reiterato un comportamento molto grave, continuando, dal parapetto del palazzetto, a rivolgere frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del DDG e contro i giocatori avversari; nel corso della gara, ha lanciato, poi, dal parapetto un pallone sul terreno di gioco colpendo il DDG ed interrompendo la gara e, altresì, alla fine della gara si è portato sul terreno di gioco dove era in corso una rissa tra i giocatori e incitava i suoi calciatori a compiere atti violenti. Conseguentemente va confermata la sanzione del Giudice Sportivo inflitta al sig. Ciotola Marco, mentre quella inflitta al sig. De Simone Salvatore va rideterminata nella inibizione fino al 30/6/2022.P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo proposto nell'interesse del Sig. De Simone Salvatore riducendo l'inibizione fino al 30/6/2022, conferma la sanzione inflitta dal Gst al sig. Ciotola Marco e pubblicata sul C.U. n. 97/Ag del 12/5/2022. Nulla dispone il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 06.06.2022

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI il 9 giugno 2022.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli